

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014
653/2014/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 e s.m.i;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000 (di seguito: decreto 22 dicembre 2000);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, recante "Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: *TIT*);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 565/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 565/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 43/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 43/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 66/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 66/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 607/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 259/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 610/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 610/2014/R/EEL);
- la determinazione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 6 agosto 2013, 6/2013;
- le comunicazioni di Terna S.p.A. 3 marzo 2009 (prot. Autorità A/10915 del 9 marzo 2009), 4 gennaio 2013 (prot. Autorità A/1261 del 7 gennaio 2013), 30 maggio 2013 (prot. Autorità A/20440 del 3 giugno 2013), 7 giugno 2013 (prot. Autorità A/21317 del 11 giugno 2013), 27 novembre 2013 (prot. Autorità A/37927 del 29 novembre 2013), 20 giugno 2014 (prot. Autorità A/17674 del 24 giugno 2014), 8 agosto 2014 (prot. Autorità A/23157 del 19 agosto 2014), 7 novembre 2014 (prot. Autorità A/32368 del 12 novembre 2014), 27 novembre 2014 (prot. Autorità A/35317 del 4 dicembre 2014), 4 dicembre 2014 (prot. Autorità A/36339 del 12 dicembre 2014) e 12 dicembre 2014 (prot. Autorità A/37078 del 18 dicembre 2014);
- la comunicazione delle società Enel Distribuzione S.p.A. e Terna S.p.A. del 9 aprile 2014 (prot A/10677 del 14 aprile 2014).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 5, del *TIT*, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a j), una tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, i cui valori sono fissati nella tabella 1 del *TIT*;
- l’articolo 21 del *TIT* disciplina, per il periodo 2012-2015, l’aggiornamento annuale delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione dell’energia elettrica; e che, con riferimento al servizio di trasmissione, ai sensi del comma 21.1 del *TIT*, il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell’aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, è pari al 3,0%;
- l’articolo 23 del *TIT* disciplina gli obblighi informativi in capo al gestore del sistema di trasmissione e ai proprietari di reti di trasmissione diversi dal gestore ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali; in particolare, il comma 23.3 prevede che la mancata comunicazione degli investimenti, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio previste, comportano la non inclusione dei nuovi

- investimenti ai fini degli aggiornamenti tariffari per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza alcuna possibilità di conguaglio;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2013 - maggio 2014, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 0,67%;
 - il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat e pubblicato nel mese di ottobre 2014, relativi al periodo II trimestre 2013 - I trimestre 2014, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 0,10%;
 - ai sensi dell'articolo 20 del *TIT*, il gettito associato ai corrispettivi *CTR^{PdS}* e *CTR^{Premium}* non è considerato ai fini della ripartizione della componente fissa del canone annuale di cui all'articolo 16 della convenzione tipo approvata con il decreto 22 dicembre 2000;
 - con deliberazioni 43/2013/R/EEL e 66/2013/R/EEL, l'Autorità ha approvato i progetti pilota relativi a sistemi di accumulo da realizzarsi sulla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: *RTN*) rientranti rispettivamente nel programma di adeguamento dei sistemi di sicurezza e difesa 2012-2015 e nel piano di sviluppo 2011 approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - con deliberazione 259/2014/R/EEL, l'Autorità ha accertato lo stato di raggiungimento delle *milestone* previste per il secondo semestre dell'anno 2013 e, verificando il superamento della soglia del 70% del valore convenzionale complessivo delle *milestone* previste, ha disposto il riconoscimento dell'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2013, a valere sulle tariffe di trasmissione relative all'anno 2015;
 - nel corso del 2014, è stato riscontrato un errore materiale nel calcolo dei ricavi di riferimento relativi al Piano di difesa di cui all'articolo 1 quinquies, comma 9, della legge 290/03 (di seguito: Piano di difesa), approvati per l'anno 2014 con deliberazione 607/2013/R/EEL, derivante dalla mancata inclusione nel calcolo del capitale investito netto degli incrementi patrimoniali relativi ad immobilizzazioni immateriali; e che tale errore ha generato un sottodimensionamento del ricavo di riferimento di Terna S.p.A. pari a euro 5.417.385;
 - la società Terna S.p.A., nell'ambito dei dati e delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 23.1 del *TIT*, ha comunicato il valore di contributi portati a sconto negli anni 2009-2012, che erroneamente non sono stati comunicati nelle trasmissioni dei dati per le determinazioni tariffarie relative agli anni 2011-2014; e che tali contributi hanno complessivamente generato un maggior ricavo per la società pari a euro 905.560;
 - Terna S.p.A., con comunicazione 4 dicembre 2014, ha segnalato all'Autorità che, a causa di un errore materiale, i dati trasmessi ai sensi del comma 23.1 del *TIT* per

l'aggiornamento tariffario 2014 di cui alla deliberazione 607/2013/R/EEL, relativi alle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2012, non includevano alcuni investimenti.

CONSIDERATO CHE:

- anche per l'anno 2014, come già avvenuto per l'anno 2013, il dato di preconsuntivo del volume di energia elettrica soggetta all'applicazione del corrispettivo per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica *CTR* di cui all'articolo 16 del *TIT* (che risulta, sulla base delle stime ad oggi disponibili, pari a circa 237 TWh), ha fatto registrare una diminuzione (circa il 5,5%) rispetto al volume di riferimento considerato ai fini del dimensionamento del corrispettivo tariffario *CTR* per l'anno 2014;
- i volumi di energia elettrica soggetti all'applicazione del corrispettivo *CTR* consuntivati negli ultimi dodici mesi disponibili (ottobre 2013 - settembre 2014) risultano pari a 239,9 TWh; tale volume risulta del 4,4% inferiore rispetto al volume di riferimento considerato ai fini del dimensionamento del corrispettivo tariffario *CTR* per l'anno 2014;
- con la deliberazione 610/2014/R/EEL, l'Autorità ha evidenziato che la stima della domanda di energia elettrica per l'anno 2015 a livello di distribuzione è influenzata sia dai persistenti elementi di incertezza in relazione all'andamento del quadro economico generale, sia dai mutamenti in atto nei comportamenti dei clienti finali, con particolar riferimento allo sviluppo della generazione distribuita ai fini di autoconsumo e agli interventi di efficientamento energetico degli impianti;
- di conseguenza, con la medesima deliberazione, l'Autorità, con riferimento ai volumi di servizio rilevanti ai fini dell'aggiornamento dei corrispettivi applicati ai clienti finali per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, ha ritenuto opportuno tenere conto della stima dei volumi di servizio erogato per l'anno 2014 (relativi ad energia, potenza e punti di prelievo), basata sui dati preconsuntivi forniti dalle principali imprese distributrici;
- le dinamiche di variazione dei volumi di energia elettrica soggetti all'applicazione del corrispettivo *CTR* risentono di fattori, almeno in parte, differenti rispetto alla variazione della domanda a livello di distribuzione, in primo luogo in relazione allo sviluppo della generazione distribuita, la cui incidenza rileva non solo in relazione alla quota autoconsumata.

CONSIDERATO CHE:

- anche con riferimento all'anno 2013 (ai fini delle tariffe 2015), come già nei precedenti anni 2011 e 2012 (ai fini delle tariffe 2013 e 2014), la società Terna S.p.A. ha incluso, nell'ambito dei dati e delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 23.1 del *TIT*, gli investimenti effettuati dalla società Terna Crna Gora d.o.o., società a responsabilità limitata di diritto montenegrino controllata dalla società

Terna S.p.A., per la realizzazione delle opere di interconnessione tra Italia e Montenegro; i lavori di realizzazione di tale infrastruttura sono previsti da un Accordo Intergovernativo concluso tra il Governo italiano e quello montenegrino in data 6 febbraio 2010 (di seguito: Accordo Intergovernativo) il quale: (i) individua una serie di interventi da realizzare ai fini della interconnessione e (ii) prevede che le opere relative alla linea di interconnessione tra le stazioni italiana e montenegrina (c.d. *Network Interconnection Link* – di seguito: NIL) debbano essere realizzate da Terna e incluse nell'ambito della RTN italiana;

- con la deliberazione 565/2012/R/EEL, l'Autorità ha sospeso il riconoscimento degli investimenti effettuati dalla società Terna Crna Gora d.o.o., disponendo un supplemento di istruttoria in merito alla pertinenza di tali investimenti al servizio di trasmissione e alla loro ammissibilità alla remunerazione tariffaria;
- l'Autorità, con deliberazione 607/2013/R/EEL, in sede di aggiornamento delle tariffe di trasmissione per l'anno 2014, in esito ai supplementi di istruttoria disposti con deliberazione 565/2012/R/EEL:
 - a. ha ritenuto che, se da un lato gli investimenti relativi alle opere afferenti al NIL, in principio, avrebbero potuto essere riconosciuti in tariffa in virtù dell'espressa finalità dell'Accordo Intergovernativo di equiparare tali investimenti a quelli di sviluppo della RTN, tuttavia, era dubbio che, in assenza di un atto formale di recepimento del predetto accordo o di un provvedimento ministeriale di aggiornamento della RTN che includa nel perimetro di quest'ultima anche il NIL, tale accordo costituisca titolo sufficiente per l'Autorità al fine di riconoscere i relativi investimenti nell'ambito dell'aggiornamento tariffario (alla stregua di un normale investimento sulla RTN);
 - b. stante l'incertezza del quadro normativo, come sinteticamente descritta al precedente alinea, l'Autorità ha deciso di chiedere un parere al Consiglio di Stato se l'Accordo Intergovernativo costituisca, da solo, titolo sufficiente per la medesima Autorità a riconoscere gli oneri connessi alla realizzazione delle opere del NIL situate oltre i confini nazionali;
 - c. inoltre, l'Autorità ha deciso di farsi parte attiva ai fini dell'attuazione degli impegni assunti con l'Accordo Intergovernativo, riconoscendo comunque a Terna anche gli investimenti afferenti alle opere del NIL di cui alla precedente lettera b); tale riconoscimento era da intendersi quindi risolutivamente condizionato all'eventuale parere negativo del Consiglio di Stato;
 - d. pertanto, l'Autorità ha posto in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera g), del TIT, alimentato dalla componente UC_3 (di seguito: conto UC_3), l'onere connesso a tali investimenti, individuando separatamente la quota parte della componente a tal fine dedicata attraverso la definizione della componente UC_3^{NIL} di cui all'articolo 3 della deliberazione 607/2013/R/EEL;
- con comunicazione del 10 giugno 2014 (prot. Autorità A/16280 dell'11giugno 2014), il Ministero degli Affari Esteri (Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati) dava notizia circa la avvenuta formale informazione a Terna (cfr. nota del Ministero degli Affari Esteri n. 124677 del 5

giugno 2014) in ordine al fatto che “*tutte le procedure previste dalla Costituzione riguardo la ratifica e l’entrata in vigore degli Accordi internazionali firmati dallo Stato italiano sono state correttamente seguite per l’accordo in oggetto*” e che lo stesso “*è stato ratificato sulla base dell’ex art.87 della Costituzione*”.

- con lettera dell’8 agosto 2014, Terna ha presentato un’istanza di riesame della richiamata deliberazione 607/2013/R/EEL, corredata, tra le altre cose, dalla documentazione di cui sopra;
- con lettera del 27 novembre 2014, Terna ha, altresì, presentato al Ministro dello Sviluppo Economico (MSE) istanza di aggiornamento della *RTN*, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 79/99, chiedendo di includervi anche il NIL in attuazione dell’Accordo Intergovernativo; il procedimento di aggiornamento non risulta, a oggi, ancora concluso;
- il recepimento formale dell’Accordo Intergovernativo nell’ordinamento italiano, come attestato dal Ministero degli Affari Esteri, fa venir meno quella situazione di incertezza – descritta alla precedente lettera a) – che aveva giustificato la decisione dell’Autorità, assunta nell’ambito della la deliberazione 607/2013/R/EEL, di chiedere al Consiglio di Stato il parere di cui alla precedente lettera b).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 16.3 del *TIT* dispone un meccanismo di garanzia del livello di ricavo riconosciuto per il servizio di trasmissione, a valere sul conto UC₃;
- con comunicazioni del 7 giugno 2013 e del 27 novembre 2013, Terna S.p.A. ha segnalato criticità relative alla definizione del perimetro dei punti di interconnessione tra *RTN* e reti di distribuzione a seguito dell’acquisizione da parte della società delle linee in AT di proprietà di ELAT, che hanno effetti sull’applicazione della componente *CTR* e conseguentemente sulle partite economiche oggetto del meccanismo di garanzia dei ricavi;
- con la deliberazione 607/2013/R/EEL, l’Autorità ha previsto che entro il 31 gennaio 2014 le società Terna S.p.A. e Enel Distribuzione S.p.A. trasmettessero congiuntamente una proposta per il superamento delle criticità relative all’individuazione del perimetro dei punti di interconnessione tra *RTN* e reti di distribuzione, supportata da una specifica nota tecnica illustrativa;
- con comunicazione 9 aprile 2014, le società Enel Distribuzione S.p.A. e Terna S.p.A. hanno trasmesso, all’Autorità, una proposta congiunta per il superamento delle criticità relative all’individuazione del perimetro dei punti di interconnessione tra *RTN* e reti di distribuzione; e che tale proposta, di fatto, non ha consentito di superare le criticità riscontrate in quanto, con riferimento agli anni pregressi, non contempla una individuazione univoca del perimetro dei punti di interconnessione tra *RTN* e reti di distribuzione, ma prevede una socializzazione delle partite economiche pendenti generate dal differente perimetro considerato di interconnessione dalle due società, a danno dei consumatori finali;

- ai fini dell'applicazione del meccanismo di garanzia dei ricavi per l'anno 2013 si conferma, pertanto, il perimetro dei punti di interconnessione tra *RTN* e reti di distribuzione considerato dal gestore del sistema di trasmissione ai fini della fatturazione del corrispettivo *CTR* e, con riferimento a tale perimetro, i volumi di energia elettrica complessivamente fatturati nell'anno 2013 risultano pari a 248.929,09 GWh;
- con comunicazione del 12 dicembre 2014, Terna S.p.A. ha segnalato che, per effetto di rettifiche di dati di fatturazione relativi agli anni 2009-2012 avvenute successivamente alla determinazione delle partite economiche a garanzia dei ricavi per i medesimi anni, si è determinato un minor gettito complessivamente pari a 701.666 euro.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, ai fini dell'aggiornamento della componente *CTR* per l'anno 2015, in coerenza con il criterio adottato per il 2014, rideterminare i volumi di riferimento assumendo i dati di consuntivo relativi agli ultimi dodici mesi disponibili come miglior stima per i volumi di servizio relativi al prossimo anno;
- sia opportuno, ai fini della determinazione dei corrispettivi di trasmissione applicati ai clienti finali per l'anno 2015 (componente *TRAS_E* di cui all'articolo 5 del *TIT*), in coerenza con quanto disposto dall'Autorità con deliberazione 610/2014/R/EEL in relazione ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, tenere conto della stima dei volumi di servizio erogato per l'anno 2014, basata sui dati preconsuntivi forniti dalle principali imprese distributrici;
- non sia più necessario, per i motivi esposti nel terzo gruppo di considerati, il parere del Consiglio di Stato in ordine all'idoneità dell'Accordo Intergovernativo a legittimare l'Autorità a riconoscere in tariffa gli investimenti connessi alla realizzazione del NIL in opere situate oltre i confini nazionali;
- con l'entrata in vigore del predetto Accordo, come attestato dalla comunicazione del Ministero degli Affari Esteri, l'Autorità sia tenuta a darvi attuazione mediante i provvedimenti necessari al conseguimento di quanto in esso pattuito, ossia, ammettendo a remunerazione tariffaria gli investimenti afferenti al NIL riguardanti anche opere ubicate al di fuori dei confini nazionali;
- sia, pertanto, opportuno includere i costi degli investimenti afferenti il NIL realizzati al di fuori del territorio italiano nelle componenti *CTR* e *TRAS* a remunerazione del servizio di trasmissione, con un impatto sulle componenti tariffarie applicate ai clienti finali per l'anno 2015 stimabile in circa 0,002 centesimi di euro/kWh;
- sia opportuno riconoscere l'incentivazione all'accelerazione degli investimenti sulle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2013, a valere sul livello di ricavo riconosciuto e, di conseguenza, sul livello tariffario per l'anno 2015;

- sia opportuno procedere, nei termini di quanto chiarito in premessa, all'aggiornamento per l'anno 2015:
 - a) della componente CTR di cui all'articolo 16 del *TIT*;
 - b) delle componenti $CTR^{Premium}$ e CTR^{PdD} di cui all'articolo 20 del *TIT*;
 - c) delle componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$ di cui all'articolo 5 del *TIT*, relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a j), del *TIT*;
- sia opportuno includere la quota parte di ricavo inerente gli investimenti nei progetti pilota relativi ai sistemi di accumulo nella componente tariffaria $CTR^{Premium}$ di cui al comma 20.1, lettera b), del *TIT*, in modo tale che sia assicurata la relativa competenza al gestore del sistema di trasmissione.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- determinare le partite economiche a garanzia dei ricavi riconosciuti per il servizio di trasmissione per l'anno 2013, sulla base dei volumi di energia elettrica complessivamente fatturati da Terna S.p.A. e tenendo conto delle rettifiche dei dati di fatturazione relative al periodo 2009-2012, in misura complessivamente pari a euro 91.195.592, dando mandato alla Cassa affinché provveda, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'erogazione delle relative partite economiche, ponendo tali oneri in capo al conto UC_3 ;
- correggere l'errore materiale nel calcolo dei ricavi di riferimento relativi al Piano di difesa per l'anno 2014, prevedendo che il mancato ricavo di Terna S.p.A. venga riconosciuto nell'ambito del meccanismo di garanzia dei ricavi, di cui al comma 16.3 del *TIT*, relativo all'anno 2014;
- correggere l'errore materiale nella trasmissione del valore dei contributi in conto capitale relativo agli anni 2009-2012, prevedendo che il maggior ricavo riconosciuto a Terna S.p.A., per gli anni 2011-2014, venga recuperato nell'ambito del meccanismo di garanzia dei ricavi, di cui al comma 16.3 del *TIT*, relativo all'anno 2014

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per l'anno 2015 dei corrispettivi per il servizio di trasmissione

- 1.1 Le Tabelle 1, 7 e 8 dell'Allegato n. 1 del *TIT*, sono sostituite con le tabelle con medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento, di cui all'allegato *Tabelle TIT 2015*.

Articolo 2

Meccanismo di integrazione dei ricavi di trasmissione per l'anno 2013

- 2.1 Le partite economiche a garanzia dei ricavi relativi al servizio di trasmissione riconosciuti per l'anno 2013 sono determinate in misura pari a euro 91.195.592.
- 2.2 La Cassa provvede ad erogare alla società Terna S.p.A. l'ammontare di cui al precedente comma 2.1, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e produce effetti dall'1 gennaio 2015.
- 3.2 Le tabelle del TIT, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 3.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

23 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni